

Serie Ordinaria n. 7 - Martedì 10 febbraio 2026

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 2 febbraio 2026 - n. XII/5701

Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 paragrafo 1 lettera A). attivazione in Regione Lombardia dell'intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna vitivinicola 2026/2027

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati con Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli come modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/2117;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA);
- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 C(2022) 8645 final, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2025) 8022 del 27 novembre 2025;
- il decreto interministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020 assunto dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali (MASAF) di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare «Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici»;
- il decreto del MASAF 2 dicembre 2024 n. 0635206 «Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti» che, in particolare all'articolo 2, comma 2, dispone che le Regioni adottino proprie determinazioni per applicare l'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ivi comprese quelle inerenti:
 - a) la definizione dell'area d'intervento;
 - b) la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
 - c) l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti legittimati;
 - d) l'indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro;
 - e) la superficie minima oggetto dell'intervento;
 - f) le attività ammissibili a finanziamento tra quelle dal decreto stesso previste;
 - g) il periodo entro il quale le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate;
 - h) la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o il pagamento a saldo a seguito di collaudo;
 - i) le varianti e/o le modifiche minori ai progetti approvati;
- il decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, «Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politi-

ca agricola comune», come modificato dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188;

- il decreto del Capo del dipartimento del MASAF del 24 dicembre 2025 n. 693212 «Settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2026/2027», che assegna alla Regione Lombardia 10.083.510,00 euro, di cui 5.250.753,00 euro destinati all'intervento ristrutturazione e riconversione dei vigneti. La spesa è a carico del bilancio dell'Organismo Pagatore di Regione Lombardia (OPR);
- la circolare AGEA coordinamento del 10 gennaio 2025 n. 1090 «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di riconversione e ristrutturazione dei vigneti»;
- la «Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento «W001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti» del Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027» aggiornata a Giugno 2024, pubblicata sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale;

Vista, inoltre, la d.g.r. XII/2084 del 25 marzo 2024 «Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Giunta regionale della Lombardia e l'Organismo Pagatore Regionale ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 del Regolamento Delegato (UE) n. 2022/127 per la delega di alcune funzioni alla Direzione Generale Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste per il periodo 2024/2029»;

Ritenuto di attivare l'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti in regione Lombardia e, sulla base dell'esperienza maturata nelle scorse campagne di attuazione:

- di limitarlo ai vigneti ricadenti nelle zone definite e delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica finalizzati a:
 - riconversione varietale;
 - diversa collocazione del vigneto attraverso il suo reimpianto in una posizione più favorevole oppure il reimpianto del vigneto nella stessa particella ma con modifiche nella forma di allevamento o al sesto d'impianto;
- di stabilire che la superficie minima oggetto di intervento di ristrutturazione e di riconversione vigneti ammessa è pari a 0,50 ettari, fatte salve riduzioni di superficie minima nei seguenti casi:
 - 0,30 ettari qualora i richiedenti conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore a 3 ettari;
 - 0,10 ettari per i vigneti reimpiantati con caratteristiche afferenti alla viticoltura eroica (previsti nella domanda iniziale) oppure per i vigneti eroici e storici, iscritti nell'elenco regionale di cui alla delibera di Giunta del 15 dicembre 2022 n. XI/7528 (previsti nella specifica domanda di aiuto), oppure per i vigneti reimpiantati per motivi fitosanitari (previsti nella specifica domanda di aiuto). Si definisce «viticoltura eroica», quella afferente agli impianti ubicati su superfici con almeno una delle seguenti caratteristiche: pendenza del terreno superiore al 30% o altitudine superiore a 500 metri s. l. m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano, o sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- di specificare che per la campagna vitivinicola 2026/2027, ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 635206/2024:
 - la compensazione delle perdite di reddito è pari a 3.000,00 euro ad ettaro, importo massimo stabilito dal PSP, riconosciuta solo per gli interventi che comportino l'estirpazione di vigneti;
 - il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione viene erogato nel limite del 50% della spesa determinata sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale, secondo le modalità stabilite all'articolo 21 del regolamento di esecuzione 2022/126, e contenute nel documento di «metodologia di calcolo sopra citato»;

Viste le schede riepilogative delle determinazioni regionali da applicare all'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti in Lombardia, redatte sulla base degli allegati I e II al d.m. MASAF n. 635206/2024, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1), che devono essere trasmesse al Ministero stesso come previsto dall'articolo 2, comma 3, del citato decreto;

Considerato, inoltre che l'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale n. 635206/2024 dispone che le Regioni possono appli-

care alle domande criteri di priorità facoltativi, oggettivi e non discriminatori, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione, scegliendo tra quelli elencati nel PSP e riportati nell'allegato V «Criteri di priorità facoltativi» del medesimo decreto;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà adottando, tra i criteri di priorità proposti nell'allegato V al d.m. MASAF n. 0635206/2024, i seguenti per la definizione della graduatoria dei soggetti ammissibili a finanziamento:

- tipologia di richiedente;
- produzioni specifiche/tipiche e/o certificate;
- particolari situazioni aziendali

come meglio dettagliato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che dettaglia inoltre la relativa ponderazione e le modalità di applicazione;

Preso atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, valgono le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale n. 635206/2024 nonché alla circolare AGEA coordinamento del 10 gennaio 2025 n. 1090 ed alla «Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento «W001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti» del Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027» aggiornata a Giugno 2024;

Ritenuto di demandare al dirigente competente la predisposizione delle «Disposizioni attuative per la presentazione delle domande» per la concessione degli aiuti inerenti all'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti» nonché l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico ai sopra citati allegati 1 e 2 al presente atto, che si rendessero necessarie;

Considerato che l'erogazione del contributo sarà a cura dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, sul cui bilancio grava la spesa, tramite pagamenti a seguito dei controlli amministrativi ed in loco;

Ritenuto di approvare:

- le schede riepilogative delle determinazioni regionali da applicare all'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti in Lombardia, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- la scheda «Criteri di priorità facoltativi» parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 2), che dettaglia la relativa ponderazione e le modalità di applicazione;
- l'utilizzo delle tabelle standard dei costi unitari per stabilire il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, elaborate a livello nazionale e pubblicate sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale e contenute nel documento «Metodologia di calcolo» sopra citato;

Visti l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Recepita le premesse,

1. di approvare, in applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale n. 635206/2024:

- a) le schede riepilogative delle «Determinazioni regionali da applicare all'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti in Lombardia», specifiche tecniche e pagamento degli aiuti, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) la scheda «Criteri di priorità facoltativi» parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 2), che dettaglia la relativa ponderazione e le modalità di applicazione;

2. di approvare l'utilizzo delle tabelle standard dei costi unitari per stabilire il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, elaborate a livello nazionale e pubblicate sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale, e contenute nel documento «Metodologia di calcolo» citato in premessa;

3. di demandare al dirigente competente la predisposizione delle «Disposizioni attuative per la presentazione delle domande», per la concessione degli aiuti inerenti all'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti» nonché l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico ai sopra citati allegati 1 e 2 al presente atto, che si rendessero necessarie;

4. di dare atto che l'erogazione dei contributi sarà a cura dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, sul cui bilancio grava la spesa;

5. di trasmettere al MASAF il presente atto, completo di allegati;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
7. di attestare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ . _____

Allegato 1

DM MASAF n. 635206/2024 Allegato I DETERMINAZIONI REGIONALI PER L'APPLICAZIONE DELL'INTERVENTO RRV

Regione Lombardia

1. SPECIFICHE TECNICHE:

1.1 Area di intervento *:

- intero territorio regionale Sì [X]

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP *:

Tutte le DOP e IGP della Lombardia Sì [X] No []

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti *:

- imprenditori agricoli singoli	[X]
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute	[X]
- cooperative agricole	[X]
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola	[X]
- consorzi di tutela e valorizzazione vini DOP e IGP	[]
- a cui è riconosciuta una preferenza: _____nessuno_____	

1.4 Varietà:

Sono ammesse tutte le varietà coltivabili nel territorio della Regione Lombardia di cui al D.d.u.o. 16 luglio 2025 - n. 10101, fatto salvo quanto previsto nei singoli disciplinari di riduzione delle DOP e IGP.

1.5 Deroche ai limiti:

Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché comunque non si preveda l'impiego di meno di **2.000** ceppi/ettaro.

1.6 Superficie minima:

- domanda singola: **0,5 ha**

- soglia per aziende all'interno di progetti collettivi o con Sau vitata minore o uguale a 1 ha: **0,3 ha**

- deroghe specifiche: **0,1 ha** motivazione:

1. vigneti reimpiantati con caratteristiche afferenti alla viticoltura eroica, ubicati su superfici con almeno uno dei seguenti elementi:
 - altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;
 - pendenza media della superficie superiore al 30%;
 - sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
2. vigneti eroici e storici, iscritti nell'elenco regionale dei vigneti eroici e storici;
3. vigneti reimpiantati per motivi fitosanitari;

1.7 Attività previste da TSCU*:

a) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto [X]

- reimpianto con autorizzazione ☒
- impianto anticipato ☒

b) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto ☒
- reimpianto con autorizzazione ☒
- impianto anticipato ☒

c) ricollocazione:

- estirpazione e reimpianto ☒
- reimpianto con autorizzazione ☒
- impianto anticipato ☒

1.8 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto: sovrainnesto non finanziabile

1.9 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le AZIONI di ristrutturazione *: 1 anno

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione : 50%

- SSUC

% massima: 50 %

2.2 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

- metodo di determinazione della perdita di reddito *:

(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento forniti da Ismea)

Metodo definito dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010

Importo della perdita di reddito *: 3000 euro/ettaro

Compensazione per le perdite di reddito [1] *: 3.000,00 euro/ettaro

[1] comunque fino a un massimo di 3 mila euro ad ettaro

2.3 Tempi di erogazione dell'aiuto *:

- anticipato ☐
- a collaudo ☒

(si possono barrare entrambe le caselle)

DM MASAF n. 635206/2024 Allegato II ELENCO DELLE AZIONI FINANZIATE

Elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola – intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

1. AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO ¹ (B) ²:

- *azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:*
 - estirpazione dell'impianto viticolo da TSCU [X]
- *azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito da TSCU:*
 - analisi del suolo [X]
 - lavorazioni preparatorie da TSCU _____ [X]
 - concimazione organica e minerale da TSCU [X]
- *azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito da TSCU:*
 - realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale, ivi compresa la modifica del portainnesto) [X]
 - innesto / reinnesto []
 - messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [X]
 - acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [X]

2. AZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA “MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO VITICOLO” CON RIFERIMENTO AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL'IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C):

- *azioni collegate alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo ristrutturato da TSCU:*
 - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) []
- *azioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:*
 - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto []

¹ E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

² E' inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve essere adattata alla specifica modifica.

Allegato 2

DM MASAF n. 635206/2024 Allegato V

CRITERI PRIORITÀ FACOLTATIVI – INDIVIDUAZIONE

- X Tipologia di richiedente, in relazione alla quale possono essere considerate le seguenti fattispecie:
 - X Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni;
 - X Imprenditore agricolo professionale;
 - o Nuovo beneficiario;
 - o Appartenenza a forme aggregative di filiera.
- X Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate, in relazione alle quali possono essere considerate le seguenti fattispecie:
 - X le Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012;
 - o le certificazioni sui prodotti, processi e impresa;
 - X le Produzioni vitivinicole a DOP, IGP;
 - o l'Impiego di varietà autoctone e/o varietà incluse nei disciplinari DOP/IGP di riferimento.
- X Particolari situazioni aziendali, in relazione alle quali possono essere considerate le seguenti fattispecie:
 - o Aziende con rapporto Superficie vitata/SAU maggiore del 50%;
 - X Aziende e/o le superfici vitate localizzate in zone particolari quali le “zone svantaggiate” ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ai sensi della Direttiva 75/268/CEE art. 3 par. 3 e 4;
 - o Aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm. e ii.;
 - X Zone con alto valore paesaggistico;
 - o Zone colpite da calamità naturali o circostanze eccezionali ufficialmente riconosciute;
 - o Terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96.
- Tipologia degli interventi, in relazione ai quali possono essere considerati le seguenti fattispecie:
 - o Investimenti volti ad incrementare la superficie vitata dell'azienda;
 - o Interventi disposti da aziende vitivinicole che trasformano in azienda le produzioni aziendali;
 - o Interventi che comportano la ristrutturazione di una superficie pari almeno al 25% della superficie vitata aziendale.

CRITERI PRIORITÀ FACOLTATIVI - PONDERAZIONE E LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1. Criteri riferiti a “Tipologia richiedente”:

1.a Titolare o rappresentante legale con un’età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda.

Per giovane agricoltore si intende il produttore che al momento della presentazione della domanda:

- ha un’età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti;
- s’insedia, o si è insediato, per la prima volta in qualità titolare/rappresentante legale, non più di 24 mesi prima della data di presentazione della domanda di aiuto, secondo una delle seguenti modalità:
 - a. impresa agricola individuale: in qualità di titolare;
 - b. società agricola: legale rappresentante di società agricola. In tal caso la metà dell’intero capitale deve essere detenuto da soci con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti e la metà dei soci deve avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti. Inoltre, il giovane legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società e dimostrare di possedere almeno il 20% del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell’insediamento del giovane fa fede la data dell’atto della società con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante;
 - c. società cooperativa: legale rappresentante di una cooperativa agricola avente per oggetto l’esercizio esclusivo dell’attività agricola. In tal caso la metà dei soci e del Consiglio di amministrazione deve avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti. Inoltre, il giovane amministratore e/o legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società ed aver sottoscritto una quota del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell’insediamento fa fede la data dell’atto della cooperativa con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante.

Quale data di primo insediamento in un’impresa/società agricola si considera la data più remota tra le seguenti:

- in caso di azienda soggetta al regime ordinario IVA:
 - a) prima movimentazione della partita IVA nel settore agricolo, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi all’attività di impresa;
 - b) prima registrazione sui libri contabili della movimentazione di beni o servizi relativi alla conduzione dell’azienda agricola;
- in caso di azienda che gode del regime di esonero, stabilito dal comma 6 dell’articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) prima fattura ricevuta per acquisto di beni o di servizi relativi all’attività di impresa, sempre che il fornitore non sia anch’esso in regime di esonero;
 - b) prima autofattura emessa da un soggetto acquirente (alternativa alle fatture emesse dal soggetto imprenditore non esonerato);

- c) disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di affitto o di comodato d'uso (regolarmente registrati), qualora gli stessi siano effettivamente condotti dall'azienda del giovane che si insedia;
- d) disponibilità dei terreni tale da determinare una produzione agricola generatrice di reddito;

- ha sufficiente capacità e competenza professionale, ovvero possiede uno dei seguenti requisiti:
- titolo di studio universitario a indirizzo agricolo, forestale, alimentare, ambientale, veterinario, o in scienze naturali;
 - titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
 - titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, attestata dal versamento dei contributi agricoli dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS).

I titoli di studio e l'esperienza lavorativa di cui al presente punto, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

1.b Imprenditori agricoli professionali (iscrizione IAP):

- nel caso di azienda individuale l'azienda si identifica con la persona fisica e il punteggio è assegnato quando il conduttore è in possesso della qualifica di IAP;
- nel caso di società di persone, cooperative (ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, anche a scopo consortile) e di capitale, il punteggio è assegnato nel caso in cui la società abbia ottenuto la qualifica di IAP;

Ai fini dell'ottenimento del punteggio, la domanda potrà essere firmata da qualsiasi socio o amministratore anche non in possesso della qualifica di IAP.

2. Criteri riferiti a "Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate":

2.a Aziende condotte secondo i canoni dell'agricoltura biologica (ai sensi del regolamento (UE) 2018/848) che:

- sono iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici al momento della presentazione della domanda di aiuto per l'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- oppure hanno presentato domanda di iscrizione al sopracitato elenco e ricevuto il documento giustificativo rilasciato dall'organismo di controllo incaricato;

Il punteggio viene attribuito solo se tutta la superficie viticola aziendale è condotta secondo i canoni dell'agricoltura biologica senza possibilità di deroga per le aziende in regime di produzione parallela ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/848.

2.b Impresa con propria produzione viticola a DOP per almeno il 60% della produzione propria totale realizzata nell'ultima campagna precedente a quella della presentazione della domanda di aiuto. La produzione viticola propria a DOP e la produzione viticola propria totale sono verificate con i dati riportati nella dichiarazione vitivinicola del richiedente.

In sede di istruttoria per il calcolo della produzione viticola propria a DOP si deve fare riferimento alle uve prodotte al netto di acquisizioni.

3. Criteri riferiti a “Particolari situazioni aziendali”:

- 3.a Azienda con vigneti situati in aree svantaggiate di montagna. L’assegnazione del punteggio è possibile quando almeno il 50% della superficie vitata richiesta ricade nei comuni elencati nell’allegato A del Bando SRB01 “Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna” del PSN della PAC 2023/2027;
- 3.b Aziende con vigneti situati in aree di tutela ambientale (aree a parco riconosciute dalla Regione Lombardia). L’assegnazione del punteggio è possibile quando almeno il 50% della superficie vitata richiesta è situato in aree di tutela ambientale;

La definizione dei punteggi è riportata nella tabella seguente:

	Criteri riferiti a:			Punteggio
1	Tipologia Richiedente	1.a	Titolare o rappresentante legale con un’età compresa tra 18 e 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda	10
		1.b	Imprenditore agricolo professionale (IAP)	10
2	Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate	2.a	Aziende condotte secondo i canoni dell’agricoltura biologica (ai sensi del reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08)	15
		2.b	Impresa con propria produzione viticola a DOP di almeno il 60% della propria produzione totale realizzata nell’ultima campagna	15
3	Particolari situazioni aziendali	3.a	Imprese situate nelle aree svantaggiate di montagna	10
		3.b	Aziende con vigneti situati in area di tutela ambientale	5

A parità di punteggio di due o più domande in graduatoria, ha priorità il richiedente (titolare/rappresentante legale) anagraficamente più giovane e firmatario della domanda di aiuto. In caso di azienda non individuale l’età presa in considerazione è quella del legale rappresentante più giovane firmatario della domanda.

Tutti i requisiti che danno origine a punteggio devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e contestualmente devono essere dichiarati (fatta eccezione per il requisito delle aree svantaggiate).